SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi » **(2236)** (*D'iniziativa dei deputati Aliverti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 691, 692
BERLANDA, *relatore alla Commissione* . . 692

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

P O R R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi » (2236), di iniziativa dei deputati Aliverti ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi », d'iniziativa dei deputati Aliverti, Allegri, Caroli, Ermineto, Riccio Stefano, Sangalli e Castelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, d'iniziativa dei deputati Aliverti ed altri, approvato dalla Camera in sede legislativa il 24 luglio scorso, si propone di modificare l'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni per la disciplina dei prezzi.

Tale decreto si propone, fra l'altro, di impedire abusi nelle operazioni di vendita di merci e prevede sanzioni per gli inadempimenti. L'articolo 15 di tale decreto suona così: « Per il reato previsto all'articolo precedente si procede a giudizio direttissimo a norma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale.

È obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

La gravità della sanzione prevista del secondo comma è evidente e risulta sempre più sproporzionata alla natura dei reati commessi in tema di maggiorazione dei prezzi da parte dei commercianti, che sono sempre di lieve entità come ha finora riconosciuto costantemente l'autorità giudiziaria.

Commercianti arrestati come delinquenti comuni sono stati poi rilasciati con formula liberatoria. Ma intanto il danno specifico si aggiungeva alla generali difficoltà; tanto più grave perchè l'onta dell'arresto colpisce operatori per i quali è essenziale la tutela qualitativa della propria immagine presso i consumatori. Anche per quei pochi esecrabili casi che, portati a conoscenza dell'opinione pubblica, gettano un discredito indebito e ingiusto sulle categorie serve riconsiderare il sistema delle sanzioni: la gravità del comma in esame (lasciando impregiudicata la sostanza dell'articolo 14 e dell'articolo 15, primo comma) appare del tutto sproporzionata alla realtà sociale ed economica del nostro tempo, non più segnata come nel periodo post-bellico — in cui fu emanata la legge — da una particolare penuria di beni e da prolungati fenomeni di mercato nero.

La soppressione del secondo comma dell'articolo 15 è una operazione di giustizia verso le categorie mercantili ed un ritorno ad una situazione di relativa tranquillità di cui si avvantaggeranno anche i consumatori. La disciplina resta in vigore per le parti essenziali senza l'aspetto sproporzionatamente deterrente e paralizzante della obbligatorietà del mancato di cattura.

Per tali fondate motivazioni il vostro relatore propone ai colleghi di approvare la soppressione del secondo comma in parola.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI